



CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
AREA DELLA DIRIGENZA DEL PERSONALE REGIONALE DEL COMPARTO UNICO
quadriennio normativo
1998-2001

In data 31 gennaio 2008 alle ore 09.30 ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione del Contratto collettivo regionale di lavoro area della dirigenza del personale regionale del comparto unico quadriennio normativo 1998-2001 tra le parti sottoindicate:

A.Re.Ra.N. f.to Marson

Organizzazione sindacali:

C.G.I.L - F.P. f.to Venchiarutti

C.I.S.L.- F.P.S. f.to Niccolini, Rizzotti, Ratini

U.I.L. - F.P.L. f.to Viel, Unterweger, Burlo

Dir.E.R.-F.V.G. f.to Spagnolli

CISAL FIALP

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
AREA DELLA DIRIGENZA DEL PERSONALE REGIONALE DEL COMPARTO UNICO
quadriennio normativo
1998-2001

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
NORME GENERALI

- Art. 1 Introduzione
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Durata, decorrenza, ambito e procedure di applicazione del contratto

TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I
SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

- Art. 4 Assenze per malattia e infortunio
- Art. 5 Ferie
- Art. 6 Congedi parentali
- Art. 7 Missioni

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 8 Disposizioni transitorie
- Art. 9 Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 Finalità

1. Il presente contratto tiene conto, nella sua articolazione, principalmente del fatto che il quadriennio giuridico 1998-2001 è, come noto, ampiamente scaduto e, secondariamente, del fatto che è in corso la negoziazione per la definizione del primo contratto di comparto riferito all'area della dirigenza per il quadriennio 1/1/2002 31/12/2005.

E' in tale contesto contrattuale che troverà soluzione l'inquadramento degli istituti giuridici resi omogenei per tutta l'area dirigenziale del sistema Regione Autonomie locali.

Con tale consapevolezza pertanto il presente accordo si configura come presupposto necessario per dare continuità temporale ai contratti di lavoro definendo, più nello specifico, alcune problematiche dell'area dirigenziale regionale anche alla luce del processo di riorganizzazione interna che come noto ha interessato l'amministrazione regionale in questi anni.

Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo regionale si applica al personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendente dalla Regione, dal Consiglio regionale, dagli Enti regionali della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, laddove nel testo sia citata la “Regione” il riferimento si intende operato alla Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali.

Art. 3

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione salvo diversa prescrizione; la stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure previste dalle disposizioni vigenti.
2. Alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con comunicazione scritta entro tre mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO

Art. 4

Assenze per malattia e infortunio

1 Ferme restando le disposizioni contrattuali già vigenti in materia, nei casi di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo dei soggetti affetti da AIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente documentati dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari o struttura convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione.

Art. 5

Ferie

1. All'art.5 del CCRL relativo al personale regionale dirigente quadriennio giuridico 94/97 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 4 l'inciso "entro il 15 settembre" è sostituito con il seguente "entro il 31 ottobre".
- Al comma 5 l'inciso "entro il 15 settembre" è sostituito con il seguente "entro il 31 ottobre".

Art. 6

Congedi parentali

1. Nell'ambito dei periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale dei genitori di cui all'art. 32 del decreto legislativo 151/2001, i primi sessanta giorni, fruiti entro i tre anni di vita del bambino, ovvero nei tre anni successivi all'ingresso in famiglia del bambino adottato, anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero.
2. Per i periodi successivi a quelli indicati al comma 1 e sino al periodo massimo e nei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 151/2001, ai dirigenti spettano i trattamenti economici previsti dall'art. 34 di cui al medesimo decreto legislativo 151/2001. Questi periodi sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio ma riducono proporzionalmente le ferie e la tredicesima mensilità.

Art. 7

Missioni

1. I commi 3 e 4 dell'art. 14 del CCRL 1994/97 sono sostituiti dal seguente: *"i dirigenti dispongono direttamente le proprie missioni, consegnando , contestualmente copia al direttore centrale"*.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.8
Disposizioni transitorie

1. Viene demandata, in via transitoria, alla contrattazione collettiva integrativa la definizione quantitativa dell'indennità di mensa.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si continua ad applicare la disciplina di cui ai precedenti contratti.